

## Statuti dell'associazione

La SWISSRAIL Export Association è stata fondata l'8 dicembre 1977 e il 5 settembre 2003 ha cambiato il proprio nome in SWISSRAIL Industry Association. A partire dall'assemblea dei membri del 27 agosto 2020 l'ortografia corretta è Swissrail Industry Association.

### Preambolo

Al fine di coordinare le loro attività, impiegare in modo più efficace le proprie forze e sfruttare in modo ottimale i propri strumenti finanziari, le aziende industriali e di servizi svizzere attive nel settore ferroviario e della mobilità si sono unite nella «Swissrail Industry Association».

Gli statuti di Swissrail disciplinano obiettivi, struttura, organizzazione, compiti e attività dell'associazione. A questi si aggiungono i regolamenti.

### Articolo 1: associazione

- 1.1 Sotto il nome di «Swissrail Industry Association» è costituita un'associazione giusta gli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero iscritta al registro di commercio.
- 1.2 L'associazione non persegue scopi di lucro.
- 1.3 La durata dell'associazione è illimitata.
- 1.4 La sede dell'associazione è presso il segretariato.

### Articolo 2: scopo e compiti

- 2.1 Scopo di Swissrail è rappresentare gli interessi dei suoi membri e promuovere l'immagine e le opportunità sul mercato del settore operando in Svizzera e all'estero. Swissrail risponde a organizzazioni, istituti e partner in quanto organo di riferimento per l'industria ferroviaria svizzera e le aziende del settore della mobilità.
- 2.2 Ciascun membro è responsabile innanzitutto in prima persona del perseguimento dei propri interessi.

- 2.3 Al fine di raggiungere lo scopo dell'associazione, Swissrail assume i seguenti incarichi principali per i suoi membri:
- a) promozione della collaborazione tra i membri;
  - b) trasmissione di informazioni sul mercato e di altre informazioni utili rilevanti per i membri;
  - c) messa a disposizione di strumenti per la pubblicità e il marketing;
  - d) stralciato
  - e) supporto e coordinamento dei membri nelle attività di elaborazione del mercato sul territorio nazionale ed estero;
  - f) supporto per sfruttare le opportunità di finanziamento a livello nazionale e internazionale;
  - g) rappresentazione degli interessi dei membri di fronte ad autorità, rappresentanze diplomatiche, imprese di trasporto, associazioni così come organizzazioni dell'economia e della formazione in Svizzera e all'estero;
  - h) conduzione di attività di lobbying attivo e di networking.
  - i) stralciato

#### 2.4 Rilevamento dei dati

Un ufficio fiduciario neutro incaricato del segretariato di Swissrail è autorizzato a rilevare annualmente i dati economici (fatturato, numero di collaboratori, percentuale delle esportazioni) del settore ferroviario svizzero.

I dati raccolti vengono trasmessi dall'ufficio fiduciario incaricato al segretariato solo in forma anonimizzata e consolidata.

Ciascuno dei membri di Swissrail si impegna a rispondere ai questionari entro i termini stabiliti e fornendo dati veritieri.

### **Articolo 3: membri**

- 3.1 Swissrail è costituita da membri ordinari, membri associati e membri passivi.
- 3.2 I membri ordinari sono aziende commerciali, di servizi e di produzione del settore ferroviario e della mobilità che creano valore in Svizzera.
- 3.3 I membri associati sono autorità svizzere, istituti di diritto pubblico, associazioni, aziende private e privati che sostengono l'impegno di Swissrail.
- 3.4 I membri passivi sono aziende commerciali, di servizi e di produzione che hanno la propria sede o una rappresentanza in Svizzera e sono interessate o partecipano alle attività sul territorio nazionale ed estero dei membri ordinari.
- 3.5 L'ammissione dei membri viene decisa in via definitiva dal comitato direttivo in base a un apposito regolamento a parte, il «Regolamento di ammissione».
- 3.6 I membri perdono il loro status in caso di uscita dall'associazione, decesso, nel caso delle persone fisiche e dei titolari di ditte individuali aventi lo status di membri associati, privazione dell'esercizio dei diritti civili o esclusione.
- 3.7 L'uscita deve essere comunicata entro il termine dell'anno civile e per iscritto al segretariato, rispettando il termine di preavviso di tre mesi.
- 3.8 Nel caso sussistano motivi gravi, il comitato direttivo può decidere a maggioranza assoluta dei voti espressi l'esclusione di un membro dall'associazione. Sono considerati

motivi gravi in particolare un comportamento contrario agli interessi dell'associazione o dei suoi membri, il mancato pagamento della quota associativa o di altri contributi o il mancato rispetto degli statuti e dei regolamenti dell'associazione.

- 3.9 L'esclusione viene comunicata per iscritto al membro interessato. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il membro può presentare al segretariato richiesta di ricorso contro l'esclusione appellandosi alla successiva assemblea ordinaria dei membri. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Anche in caso di esclusione la quota associativa è dovuta per l'intero anno d'esercizio ed eventuali altri obblighi finanziari del membro nei confronti dell'associazione rimangono validi.

## **Articolo 4: organi**

- 4.1 Gli organi di Swissrail sono
- l'assemblea dei membri;
  - il comitato direttivo;
  - i gruppi per ambiti specialistici;
  - i gruppi per temi chiave;
  - il segretariato;
  - le/i revisore/i dei conti ovvero l'impresa di revisione.

## **Articolo 5: assemblea dei membri**

- 5.1 L'assemblea dei membri è l'organo supremo di Swissrail e dispone dei seguenti poteri:
- a) nomina della/del presidente, della/del vicepresidente, della co-direzione dei gruppi per ambiti specialistici e per temi chiave nonché di altri membri del comitato direttivo per un mandato di due anni con possibilità di rielezione. Le/i responsabili dei gruppi per ambiti specialistici o per temi chiave, così come gli altri membri del comitato direttivo, vengono eletti insieme a meno che almeno un quinto dei membri presenti non chieda l'elezione individuale;
  - b) nomina delle/dei revisore/i dei conti ovvero dell'impresa di revisione per un mandato di due anni con possibilità di rielezione;
  - c) approvazione del verbale dell'ultima assemblea dei membri;
  - d) accettazione del rapporto annuale e del conto annuale nonché presa visione della relazione di revisione oltre al discarico degli organi dirigenti;
  - e) approvazione del budget per l'anno seguente e definizione delle quote associative per i membri ordinari e i membri passivi per l'anno seguente;
  - f) modifica degli statuti;
  - g) approvazione del regolamento finanziario;
  - h) decisione in merito ai ricorsi contro l'esclusione di membri;
  - i) delibera delle decisioni in merito ad altri affari inviati dal comitato direttivo;
  - k) gestione delle richieste dei membri;
  - l) scioglimento di Swissrail.
- 5.2 L'assemblea dei membri ordinaria, la cui data deve essere fissata con almeno tre mesi di anticipo, è convocata dal presidente.

- 5.3 Il presidente ha il potere di indire un'assemblea dei membri straordinaria su richiesta del comitato direttivo o di un quinto dei membri ordinari.
- 5.4 Luogo e data devono essere comunicati ai membri almeno tre settimane prima dell'assemblea allegando l'ordine del giorno.
- 5.5 Le richieste dei membri in merito alle quali deve essere emessa una decisione sono da presentare al presidente almeno quattro settimane prima dell'assemblea per iscritto.
- 5.6 In sede di assemblea ogni membro ordinario ha diritto a un voto e può delegare al voto per iscritto un altro membro ordinario.
- 5.7 L'assemblea dei membri decide a maggioranza assoluta dei voti espressi, fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 13.
- 5.8 Le decisioni e le elezioni avvengono per voto palese, tranne nel caso in cui almeno un quarto dei membri aventi diritto di voto presenti richiedano il voto segreto.
- 5.9 Deve essere redatto un verbale dell'assemblea dei membri.

## **Articolo 6: comitato direttivo**

- 6.1 Il comitato direttivo è composto da:
- la/il presidente e la/il vicepresidente;
  - le/i responsabili dei gruppi per ambiti specialistici e per temi chiave così come eventuali altri membri del comitato direttivo.
- 6.1a Ciascun gruppo per ambiti specialistici e ciascun gruppo per temi chiave ha diritto a un voto all'interno del comitato direttivo, che viene espresso da una delle persone appartenenti alla co-direzione del gruppo.
- 6.2 I membri del comitato direttivo non possono essere più di 22.
- 6.3 Fatta eccezione per la/il presidente, la/il vicepresidente così come per la co-direzione dei gruppi per ambiti specialistici e dei gruppi per temi chiave, il comitato direttivo si costituisce autonomamente.
- 6.4 Ogni membro del comitato direttivo viene eletto contemporaneamente a titolo personale e come rappresentante del corrispondente membro dell'associazione. Il mandato di un membro del comitato direttivo termina anticipatamente nel caso in cui la persona esca dall'azienda del membro rappresentato.
- Se tale membro del comitato direttivo è responsabile di uno dei gruppi per ambiti specialistici o dei gruppi per temi chiave, sarà il gruppo a scegliere la persona che la/lo sostituirà e che assumerà l'incarico fino alle successive elezioni ordinarie.
- 6.5 La/il presidente presiede le assemblee dei membri e le sedute del comitato direttivo, monitora l'operato del segretariato e rappresenta Swissrail all'esterno in occasione di eventi importanti. In caso di suoi impedimenti i suoi compiti sono assunti dalla/dal vicepresidente.
- 6.6 Il comitato direttivo ha i seguenti compiti e poteri:
- a) esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei membri;
  - b) definizione della politica dell'associazione;
  - c) pianificazione annuale da sottoporre all'assemblea dei membri;

- d) decisione circa l'ammissione e l'esclusione dei membri;
- e) definizione delle tasse di ammissione dei membri ordinari;
- f) definizione della quota associativa di ciascun membro associato;
- g) emanazione e modifica dei regolamenti necessari per l'attività di Swissrail; nel caso del regolamento finanziario con riserva di approvazione da parte dell'assemblea dei membri ai sensi dell'articolo 5.1 f);
- h) nomina della direttrice/del direttore di Swissrail (v. art. 8);
- i) monitoraggio della contabilità;
- j) impiego di commissioni e gruppi di lavoro in caso di necessità;
- k) delibera su questioni importanti che vanno oltre le competenze della direttrice/del direttore;
- l) definizione dei diritti di firma per l'associazione;
- m) decisioni su tutte le questioni che in base alla legge, ai presenti statuti e a eventuali regolamenti non sono di competenza di altri organi.

6.7 Le sedute del comitato direttivo sono pianificate annualmente in anticipo e indette almeno 14 giorni prima trasmettendo l'ordine del giorno. Su richiesta di almeno cinque membri del comitato direttivo la/il presidente è tenuta/o a indire una seduta straordinaria del comitato direttivo.

6.8 Il comitato direttivo delibera validamente se è presente almeno la metà del numero massimo possibile di membri del comitato direttivo aventi diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità dei voti alla/al presidente è riconosciuto un secondo voto, in modo che sia determinante. È consentita la delibera delle decisioni per iscritto, anche per e-mail, con lo stesso quorum, tranne nel caso in cui un membro non richieda una deliberazione orale.

6.9 In caso di necessità durante le sedute del comitato direttivo è possibile chiedere la consulenza di delegati di aziende che fanno parte dell'associazione ma non sono rappresentate nel comitato direttivo. I delegati non hanno però diritto di voto.

6.10 Stralciato

6.11 Stralciato

6.12 La direttrice/il direttore partecipa alle sedute del comitato direttivo senza diritto di voto. A lei/lui spetta la redazione del verbale delle sedute.

## **Articolo 7: gruppi per ambiti specialistici e gruppi per temi chiave**

7.1 I membri ordinari di Swissrail appartengono a uno o più ambiti specialistici e, se lo desiderano, possono essere rappresentati nei gruppi per temi chiave.

7.2 Ciascun gruppo per ambiti specialistici e ciascun gruppo per temi chiave è guidato da una co-direzione composta da due membri del comitato direttivo (denominati responsabili).

7.3 Le/i responsabili dei gruppi per ambiti specialistici e dei gruppi per temi chiave si occupano del coordinamento dei membri del loro gruppo e rappresentano i loro interessi all'interno di Swissrail. Per il resto agiscono in base al regolamento negli ambiti specialistici e sui temi chiave.

## **Articolo 8: segretariato**

8.1 Il segretariato di Swissrail è guidato dalla direttrice/dal direttore. I suoi compiti principali sono:

- attuazione delle misure di cui all'articolo 2 numero 3;
- disbrigo delle attività correnti;
- preparazione delle assemblee dei membri e delle sedute del comitato direttivo e redazione dei verbali delle stesse;
- tenuta della contabilità;
- collaborazione alla pianificazione e alla definizione degli obiettivi a medio termine.

8.2 I dettagli sono definiti nel capitolato d'onori della direttrice/del direttore.

8.3 La direttrice/il direttore è eletta/o dal comitato direttivo, nei confronti del quale è responsabile, e risponde alla/al presidente.

## **Articolo 9: finanze**

9.1 Le entrate di Swissrail sono costituite da:

- tasse di ammissione dei nuovi membri;
- quote annuali dei membri;
- versamenti da progetti di Swissrail;
- compensi per servizi forniti ai membri;
- altre entrate e liberalità. I dettagli sono disciplinati nel regolamento finanziario di Swissrail.

9.2 Le quote associative vengono rimosse all'inizio di ogni anno.

9.3 Le uscite di Swissrail dipendono dal budget.

9.4 Le attività degli organi dell'associazione sono svolte su base volontaria, soltanto il personale del segretariato percepisce un salario.

9.5 L'anno di esercizio corrisponde all'anno solare.

9.6 Per gli impegni Swissrail risponde unicamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa una responsabilità personale dei membri.

9.7 I membri usciti o esclusi non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **Articolo 10: revisione dei conti**

10.1 Il conto annuale è sottoposto a revisione da parte di due revisore/revisori dell'associazione o da parte di un'impresa di revisione.

10.2 Le/i due revisore/revisori che sono anche membri dell'associazione non possono appartenere al comitato direttivo.

## **Articolo 11: commissione consultiva – stralciato**

## Articolo 12: revisione degli statuti

- 12.1 Una revisione degli statuti può essere deliberata con la maggioranza di due terzi dei voti espressi in occasione di un'assemblea dei membri, a cui devono essere presenti almeno la metà dei membri aventi diritto.
- 12.2 Se a un'assemblea dei membri è presente meno della metà dei membri aventi diritto, la revisione degli statuti può essere deliberata entro 60 giorni per posta con una maggioranza di due terzi dei membri partecipanti.

## Articolo 13: scioglimento

- 13.1 Lo scioglimento di Swissrail può essere deliberato con una maggioranza di due terzi dei voti espressi in occasione di un'assemblea dei membri, a cui devono essere presenti almeno la metà dei membri aventi diritto.
- 13.2 Se non è possibile sciogliere l'associazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1, entro 60 giorni dovrà essere svolta una seconda assemblea dei membri che deciderà a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti.
- 13.3 L'esecuzione della liquidazione spetta al comitato direttivo.
- 13.4 In caso di scioglimento decide l'assemblea dei membri come utilizzare il patrimonio dell'associazione.

## Articolo 14: disposizioni finali

I presenti statuti approvati dall'assemblea dei membri entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte dell'assemblea dei membri. Questi sostituiscono tutte le precedenti versioni.

Approvati dall'assemblea dei membri straordinaria del 12 gennaio 2023 a Berna.

Data di modifica degli statuti (art. 6 cpv. 6 e 8):	21.9.2001
Data di modifica degli statuti (preambolo, art. 1, cpv. 1, art. 2, cpv. 1 e 3h/3i):	5.9.2003
Data di modifica degli statuti (art. 2, n. 2.4 aggiunto)	2.9.2010
Data di modifica degli statuti (art. 11, stralcio della commissione consultiva senza sostituzione)	1.9.2011
Data di modifica degli statuti (revisione completa)	6.9.2012
Data di modifica degli statuti (adeguamento dell'art. 6.10, varie correzioni).	27.8.2020
Data di modifica degli statuti (gruppi di prodotti sostituito con gruppi di lavoro per ambiti specialistici e temi chiave, cancellazione della commissione consultiva, altre piccole modifiche)	12.01.2023

Berna 12 gennaio 2023

Peter Jenelten, presidente

Armin Raiber, vicepresidente